# Il Tribunale di Treviso si pronuncia sul mantenimento del figlio maggiorenne

## Descrizione

Il Tribunale di Treviso, con il decreto del 20.1.2020, si esprime ancora una volta sui parametri da tenere in considerazione ai fini della permanenza dell'obbligo dei genitori di mantenere il figlio maggiorenne e dello speculare diritto di quest'ultimo ad essere mantenuto.

## Il mantenimento del figlio maggiorenne

L'obbligo dei genitori di mantenere il figlio non cessa automaticamente con la maggiore età: occorre che il figlio, oltre ad avere compiuto i 18 anni, abbia anche raggiunto l'autosufficienza economica o che, ove non l'abbia raggiunta, ciò sia dovuto ad un suo atteggiamento di inerzia o di ingiustificato rifiuto di svolgere un'attività lavorativa.

Pertanto, nella seconda ipotesi, cioè nel caso in cui il figlio maggiorenne non sia economicamente autosufficiente, occorre procedere ad un accertamento di fatto che, come espressamente enunciato anche dalla Corte di Cassazione, "*abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta da parte dell'avente diritto, dal momento del raggiungimento della maggiore età*" (così Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 12952 del 22.6.2016).

agorapro.eu

Detto accertamento, quindi, come ribadito anche dalla citata decisione del Tribunale di Treviso, non può prescindere dalla "*situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riferimento al settore nel quale il figlio abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione*" né dal "*percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto*", tenuto conto che, a norma del primo comma dell'art. 315 bis c.c., il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.[1]

Dal punto di vista procedurale, inoltre, occorre evidenziare che l'onere probatorio in merito alla sussistenza dei presupposti per la cessazione dell'obbligo del mantenimento grava su colui che chiede la revoca di detto obbligo. In parole più semplici, sarà il genitore che chiede la revoca del mantenimento per il figlio maggiorenne a dover provare che quest'ultimo abbia raggiunto l'indipendenza economica o che non l'abbia raggiunta a causa di una sua inerzia o di rifiuti di concrete opportunità lavorative, che siano ingiustificati anche alla luce di tutti i parametri sopra illustrati.

---

[1]Al diritto del figlio sancito dal primo comma dell'art. 315 bis c.c.corrisponde lo speculare obbligo dei genitori di cui all'art. 147 c.c.: "*Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315 bis*". Questa norma trova fondamento nella Costituzione Italiana, la quale all'art. 30 recita: "*È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio*".

## La pronuncia del Tribunale di Treviso

Il Giudice Collegiale nelle motivazioni ha rilevato che, pur avendo il figlio svolto delle attività lavorative (peraltro di carattere saltuario), non risultassero provati nè il requisito del raggiungimento dell'indipendenza economica nè l'acquisizione di una capacità professionale, in considerazione della tipologia di studi, dei lavori svolti e dei redditi percepiti.

Nel caso concreto, il figlio appena ventenne aveva conseguito il diploma di maturità in un liceo ed i lavori precari dallo stesso svolti successivamente erano finalizzati a mettere da parte delle somme di denaro che gli avrebbero consentito più agevolmente di iscriversi all'Università, secondo le proprie inclinazioni ed aspirazioni.

*LINK: Decreto Tribunale di Treviso 20.1.2020*

Avvocato Maria Novella Galizia Diritto di Famiglia, delle Persone e delle Successioni

Servizio Agoràpro collegato a questo articolo:
Separazione
Divorzio

***Per ricevere periodicamente le nostre news nella tua casella e-mail, iscriviti alla newsletter Agoràpro*.**

agorapro.eu

**Categoria**

Senza categoria